

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 354 - 27946/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI GRUGLIASCO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - ZONA "Z11e" - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Grugliasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione Giunta Regionale n. 4-5410 del 4 marzo 2002;
- ha approvato sedici Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007 il Progetto Definitivo della Variante Strutturale "Z12" al P.R.G.C. vigente;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007 il Progetto Definitivo della Variante Strutturale "Allamano" al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con D.C.C. n. 23 del 23 aprile 2013, il Progetto Preliminare "controdedotto" della Variante Strutturale "Lime" al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 20 luglio 2015, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, relativa alla Zona "Z11e", ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 21 agosto 2015, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(pratica n. VP 025/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 30.688 abitanti nel 1971, 34.572 abitanti nel 1981, 41.115 abitanti nel 1991, 38.743 abitanti nel 2001 e 37.194 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in incremento del 17,5%;
- superficie territoriale di circa 1.313 ettari di pianura e con pendenze inferiori al 5%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso del Suolo si evidenziano 814 ettari inseriti in "Classe I" (dei quali 548 ettari con destinazione d'uso diversa da quella agricola) e 499 ettari in "Classe II" (dei quali 396 ettari con destinazione d'uso diversa da quella agricola);
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 2 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 4 denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta e Villarbasse;
- ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 è classificato quale "polo medio" e centro di I° livello;
- il PTC2 individua il Comune tra i Poli per la logistica - Tipo di interscambio ferro/gomma - e quale ambito produttivo di **livello 1**, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- il PTC2 **non** inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.); risulta, altresì, tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- il PTC2 lo classifica quale centro storico di tipo C - *media rilevanza* -;
- il territorio comunale è interessato dai seguenti "Progetti strategici di trasformazione territoriale" - **Asse Integrato di Corso Marche e Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione**;
- il Comune è sede del nuovo Polo delle Facoltà scientifiche;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 7 (C.so Allamano) e n. 175 del Doirone;
 - è interessato dalle linee ferroviarie: Torino-Bardonecchia-Modane e Torino-OrbassanoScalo;
 - è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalle seguenti linee: Avigliana-Zappata Torino S. Paolo-Orbassano;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35 del 20 luglio 2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, interessa un'area nella subzona urbanistica "Z11e".

L'area, di proprietà comunale è utilizzata dalla Bioristoro s.r.l., (società partecipata dal Comune) che attualmente gestisce il servizio pubblico di ristorazione collettiva e che ha realizzato nell'area stessa, l'edificio destinato a cucina centralizzata.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 30 marzo 2015, ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, autorizzando la cessazione della partecipazione in Bioristoro s.r.l. e al fine di una maggiore valorizzazione della società, la possibilità di conferire alla stessa la piena proprietà degli immobili attualmente utilizzati, ferma restando la necessità di un preventivo inserimento nel *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015*. Si rende, pertanto necessario, modificare l'attuale destinazione d'uso dell'immobile e dell'area di pertinenza, da *attrezzature di livello comunale per gli insediamenti produttivi o direzionali e commerciali "SP"* (standard art. 21, L.R. 56/1977) ad *area fondiaria a destinazione produttiva*. La citata modificazione anticipa ed è coerente con i contenuti della Variante Generale di revisione del PRG, la cui Proposta Tecnica del Progetto Preliminare è stata adottata con D.C.C. n. 23 del 17 giugno 2015. L'area oggetto di Variante misura circa 4.800 mq.

La proposta di Variante non modifica i parametri urbanistici ed edilizi vigenti, regola eventuali interventi edilizi nell'area, secondo le prescrizioni della scheda della subzona urbanistica "Z11e", svincolandole dalle prescrizioni del PIP "In2" e delle relative convenzioni attuative, tuttora valide per le rimanenti aree comprese nella citata subzona urbanistica.

La documentazione di Variante recepisce le modificazioni sia normative che cartografiche; verifica la coerenza dell'intervento con le condizioni di rischio idrogeologico, con il Piano di Zonizzazione Acustica; evidenzia inoltre come lo stesso non interessi aree in cui sono presenti aziende a "Rischio di Incidenti Rilevanti" né comprese nei cerchi di danno delle stesse. La proposta di Variante non riguarda aree di "salvaguardia" del tracciato di Corso Marche, come individuate dal PTC2;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante:
 - contiene *"la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale"*;
 - non contiene *"il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga"*, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; dati peraltro presenti nella *"Relazione Illustrativa"*;
- la Variante è soggetta alla fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non rientrando tra le Varianti oggetto di esclusione dal procedimento stesso, ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 L.R. 56, come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;

- i contenuti di Variante **non** sono stati sottoposti alla fase di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla citata L.R. 56/1977;
- l'Amministrazione Comunale ha allegato alla documentazione di Variante la "Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS" e la convocazione ai soggetti competenti in materia ambientale per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi finalizzata all'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS, per il giorno 18 settembre 2015;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, prot. n. 120144/2015/LB8 - Tit.: 10.4.2 del 27 agosto 2015, - il quale partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto con competenze ambientali per la Città Metropolitana di Torino -, **di non assoggettabilità alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica**, contenente, inoltre, alcune indicazioni/valutazioni in materia di aziende a **rischio di incidente rilevante**, in considerazione della localizzazione dell'immobile e della relativa area di pertinenza, oggetto del mutamento di destinazione d'uso, in quanto interessati dall'area di "osservazione" definita dalla presenza della ditta CARMAGNANI PIEMONTE S.p.A., ai sensi della Variante "Seveso" al PTC;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che, tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7, articolo 17, in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come*

parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, articolo 1, Legge 56/2014, in data 14 aprile 2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle *Norme di Attuazione* immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; art. 26 "*Settore agroforestale*", comma 5; art. 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*", commi 1 e 3; art. 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; art. 50 "*Difesa del suolo*", comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dall'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013 n. 3;

constatato che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 4 ottobre 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica datato 7 settembre 2015;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale relativa alla zona "Z11e" del P.R.G.C. del Comune di Grugliasco, adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 20 luglio 2015, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- 2. di dare atto** che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Grugliasco per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 23.09.2015.....

il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)